



COMUNE DI COSTA DI MEZZATE Provincia di Bergamo

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

Numero 12 del 30-05-2022
In sessione in convocazione in seduta

CODICE ENTE: 10086

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2022

L'anno duemilaventidue il giorno trenta del mese di maggio alle ore 19:00, nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano

Fogaroli Luigi	P	VEZZOLI ALEX	P
BREVI GIUSEPPE	A	TRAPLETTI ANDREA	P
MONTANELLI GIUSEPPE	P	BETTINI CHIARA	P
FINOTTO RINO	P	COLLEONI PAOLO	P
PEZZOTTA NATALINA	P	PALLADINI LINDA	A
BIAVA LUCA	A	FOGAROLI CAMILLA	P
LORENZI SERGIO	P		

Presenti n. 10 e assenti 3

Partecipa il Segretario Generale Orlando Rossella
Assume la presidenza Fogaroli Luigi in qualità di Sindaco

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, ed invita i Consiglieri Comunali a discutere sull'argomento in oggetto.

Immediatamente eseguibile: N

Introduce e illustra l'argomento il vice sindaco Dott. Andrea Trapletti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";
- il comma 169, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006, secondo cui "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. n. 228/2021, come modificato dalla legge di conversione n. 25/2022, che prevede "a decorrere dall'anno 2022, i Comuni possono approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno";
- lo stesso citato art. 3 che al comma 5-sexiesdecies, dispone la proroga al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024;

RICHIAMATO, altresì, il D.L. 17 maggio 2022 n. 50 (Decreto Aiuti) il quale ha apportato modifiche all'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. n. 228/2022 ossia nel caso in cui il bilancio di previsione del Comune sia approvato in data successiva al 30 aprile, anche le delibere e i regolamenti Tari possono essere approvati entro tale nuova data (anziché entro il 30 aprile come già previsto in deroga alla disciplina di settore);

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità):

- la deliberazione dell'Autorità n.443/2019/R/RIF (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/RIF), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i “criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;
- la deliberazione ARERA n. 493/2020/r/rif del 24 novembre 2020, di aggiornamento del metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021;
- la deliberazione 363/2021/r/rif del 3 agosto 2021 di ARERA rubricata “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (mtr-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- la deliberazione 459/2021/r/rif del 26 ottobre 2021 di ARERA rubricata “Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (mtr-2)”;
- la determinazione n. 2/drif/2021 del 4 novembre 2021 di ARERA rubricata “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/r/rif (mtr-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;

PRESO ATTO che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che “in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;
- al comma 683 dispone che “il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”;

ATTESO che, ai sensi dell'articolo 2 della citata delibera n. 57/2020, l'Autorità procederà a verificare la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati trasmessi;

RILEVATO che le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

CONSIDERATO che dalla citata normativa emerge la necessità di provvedere all'approvazione delle tariffe del tributo sui rifiuti previa approvazione del piano finanziario quale atto preliminare incidente nella determinazione delle tariffe.

VISTI i seguenti atti del Consiglio Comunale:

- deliberazioni di n. 14 del 26.09.2020 e n. 13 del 26.06.2021 con le quali è stato rispettivamente approvato e modificato il Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)
- deliberazione n. 10 del 30.06.2021 con la quale sono state approvate le tariffe Tari per l'anno 2021;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 8 del 22.04.2022, con la quale è stato approvato il Piano Economico Finanziario 2022-2025, calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di Costa di Mezzate e di quelli forniti dal gestore del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade, seguendo i criteri previsti dal metodo MTR-2 di cui alla deliberazione ARERA n.363/2021/R/RIF del 03/08/2021 e come validato con determinazione dell'Area Tecnica n. 31 del 15.04.2022, il quale espone un costo complessivo di € 342.820,91 (al lordo delle detrazioni) di cui parte variabile pari a € 225.228,67 e parte fissa pari a € 117.592,24, mentre il valore da utilizzare per il calcolo delle tariffe è pari ad € 340.547,91 di cui parte fissa € 225.228,67 e parte variabile € 115.319,24, considerati al netto della componente relativa alla detrazione di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/2020-DRI;

PRESO ATTO che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992;

RICHIAMATO il decreto del Presidente della provincia di Bergamo n. 272 del 16 novembre 2021, con il quale è stato approvato lo schema di bilancio di previsione esercizio finanziario 2022 – 2024 e sono state confermate, ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n.296, le aliquote relative ai tributi provinciali; nella fattispecie per l'anno 2022 l'aliquota per il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente applicato alla tassa/tariffa comunale per la raccolta e smaltimento dei rifiuti, è stata riconfermata al 5%.

PRESO ATTO che, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

VISTO il comma 15-ter dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, che recita: "*A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente*";

RILEVATO che l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. 267/00;

ACQUISITO il parere favorevole reso dal responsabile del servizio ai sensi degli art. 49 comma 1 e 147bis comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

DATO ATTO che il Segretario Comunale ha svolto compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa in ordine alla conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti vigenti, ai sensi dell'art. 97 2° comma – del D. L.vo 18.08.2000, n. 267;

CON VOTI favorevoli ed unanimi resi in forma palese nei modi di legge, essendo n. 10 i consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

Di APPROVARE come riportato nell'allegato prospetto che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2022,

relativamente alle utenze domestiche e non domestiche;

DI DARE ATTO che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il Piano Economico Finanziario, approvato con deliberazione Consigliare n. 8 del 22.04.2022;

DI FISSARE le seguenti scadenze per il pagamento della Tari anno 2022:

- 1^ rata acconto, con scadenza 15 settembre 2022;
- 2^ rata saldo, con scadenza 05 dicembre 2022;
- Rata unica a saldo, con scadenza 15 settembre 2022 (versamento in un'unica soluzione).

DI DARE ATTO che sull'importo del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all'aliquota deliberata dalla Provincia che dovrà essere riscosso unitamente alla Tassa "TARI";

DI DELEGARE il Responsabile del Servizio Tributi all'invio di copia della presente delibera tariffaria al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e modalità indicati ai commi 15, 15-bis e 15-ter dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 e ss.mm.ii. per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

dopodiché,

il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli unanimi su n. 10 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

**Il Presidente
Fogaroli Luigi**

**Il Segretario Generale
Orlando Rossella**

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
